

**VERBALE DI ACCORDO**  
**per la richiesta di concessione dell'assegno ordinario del FIS per emergenza COVID-19**  
**(Ai sensi dell'art 19 del D.L del 17/03 2020 n.18**  
**così come integrato e novato dal D.L. 34/20, D.L. 52/20, DI 104/20 e DL 137/20 e L. 178/20)**

Il giorno 28 del mese di gennaio dell'anno 2021 si sono confrontati con modalità telematica:

L'azienda **TNS – ict travel solutions s.r.l.** - rappresentata da Chiara Calabrese, con sede legale in Bastioni di Porta Volta, 10 -20121 Milano P. Iva / Cod. Fisc. 13134510158, che applica il CCNL Turismo Confcommercio

e

**Filcams CGIL** rappresentata dal Sig. **Luca De Zolt**

**Fisascat CISL** rappresentata dalla Sig.ra **Elena Maria Vanelli**

**Uiltucs** rappresentata dal Sig. **Gabriele Fiorino**

**Premesso che**

- 1) L'azienda ha un drastico calo delle attività, che potrebbe pregiudicare l'esistenza stessa, a causa della Pandemia COVID-19 ancora in corso - Pandemia che ha iniziato a far sentire i suoi effetti negativi sia sotto il punto di vista sanitario che sull'economia nel nostro paese già dal 23 febbraio u.s., con una pesante incidenza nel settore del Turismo.
- 2) L'azienda ha già usufruito della **FIS – causale COVID 19 nell'arco del 2020**, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successivi Decreti Legge
- 3) La Legge 178 del 30 Dicembre 2020, art.1 comma 300, ha previsto un periodo di 12 settimane di fruizione del **FIS - causale COVID 19** ex art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche.
- 4) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato la **sospensione dell'attività per diminuzione drastica di attività di sviluppo di software per aziende clienti operanti nel settore dei Viaggi d'affari e del Turismo;**
- 5) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea dell'attività lavorativa (anche fino a zero ore) per tutto il personale occupato, pari a **27** indicato nell'allegato (All. 1), per il periodo:
  - dal **04/01/2021** (12 settimane) nelle unità produttive delle regioni **Lombardia, Lazio.**

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

- a) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- b) La riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere al **FIS – causale COVID 19** ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del art. 1 comma 300 Legge 178 del 31 dicembre 2020.
- c) Le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione fino a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo.
- d) L'azienda si impegna ad applicare integralmente il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 tra governo e parti sociali, e successive modifiche e integrazioni, al fine di utilizzare misure volte ad incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
- e) L'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato.

- f) La maturazione degli Istituti 13<sup>^</sup>,14<sup>^</sup>, ferie e ROL sarà ridotta in funzione delle ore di sospensione effettuate da ciascun lavoratore.
- g) L'azienda presenterà richiesta all'INPS per erogazione diretta dell'assegno ai lavoratori poiché non potrà anticipare il trattamento a carico INPS.
- h) Ogni qualvolta una delle parti firmatarie lo richiedesse verranno effettuati incontri sindacali a livello nazionale al fine di verificare le modalità di applicazione del presente accordo; a fronte delle richieste da parte delle emanazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, in caso di prosieguo dell'emergenza sanitaria, l'azienda fornirà ai lavoratori, anche in modalità telematica, l'informativa relativa alla convocazione delle assemblee come previsto da CCNL.
- i) L'azienda riproporzionerà la quota di adesione sindacale sulla base della retribuzione effettiva del mese. Nella compilazione del modello SR41 si indicherà il codice delle OOSS presso cui tale quota sarà versata, affinché l'INPS riconosca direttamente la parte relativa all'integrazione salariale.
- j) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- k) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.


Sottoscritto in modalità telematica, 28/01/2021

Firme

TNS – ict travel solutions srl



Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs